

Serie Ordinaria n. 9 - Lunedì 23 febbraio 2026

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 16 febbraio 2026 - n. XII/5753
Deferimenti in ordine alla d.g.r. n. 5482/2025, recante criteri, modalità e termini per l'erogazione di contributi per il recupero e l'utilizzo ai fini sociali o anche istituzionali dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata (l.r. 17/2015, art. 23, comma 1, lett. a)

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 159/2011 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», che disciplina anche la gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
 - la l.r. 24 giugno 2015, n. 17 «Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità», in particolare, l'art. 23, prevede:
 - al comma 1, lett. a) la concessione di contributi agli enti locali e ai soggetti concessionari dei beni stessi per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, limitatamente agli interventi necessari per gli scopi perseguiti, al fine di favorire il riutilizzo dei beni immobili confiscati secondo le finalità del d.lgs. 159/2011;
 - al comma 8 che i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione degli incentivi siano stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;
 - la l.r. 7 agosto 2025, n. 13 «Assestamento al bilancio 2025-2027 con modifiche di leggi regionali», art. 5, comma 1, lett. a), che ha aggiunto all'art. 23 della l.r. 17/2015 il comma 9 bis prevedendo che:

«in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 28 sexies della l.r. 34/1978 e fermo restando quanto previsto dal comma 8, per la concessione ai Comuni di contributi in conto capitale di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo sono stabiliti i seguenti limiti percentuali, sulla base della popolazione residente risultante dall'ultimo dato ufficiale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica:

 - a) 90 per cento per i Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 28 sexies della l.r. 34/1978;
 - b) 80 per cento per i Comuni con popolazione residente compresa tra 5.001 e 7.000 abitanti;
 - c) 60 per cento per i Comuni con popolazione residente superiore ai 7.000 abitanti.»
 - la d.g.r. 19 febbraio 2024, n. 1923 di approvazione del «Piano strategico di Legislatura per i beni confiscati», come previsto dall'art. 23, comma 2 della l.r. 17/2015;
 - la Risoluzione n. 12 approvata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 814 del 18 marzo 2025 concernente l'aggiornamento dei criteri per l'erogazione ai Comuni lombardi di contributi in conto capitale a fondo perduto per il recupero dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
- Vista la d.g.r. 9 dicembre 2025 n. 5482 che, aggiornando e sostituendo le deliberazioni n. 2531/2019 e 4347/2021, ha definito, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a) della l.r. n. 17/2015, criteri, modalità e termini per l'erogazione di contributi per il recupero dei beni confiscati, determinando, come di seguito riportati, gli stanziamenti per l'attuazione della misura sulla base di quanto previsto nel p.d.l. di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028, così come licenziato dalla Giunta regionale:
- sul capitolo di spesa 7297 «Contributi agli enti locali per il recupero e l'utilizzo ai fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità» per € 1.785.971,86 sull'esercizio 2026, per € 2.425.000,00 sull'esercizio 2027 e per € 300.000 sull'esercizio 2028;
 - sul capitolo di spesa 13882 «Contributi ai concessionari per il recupero e il riutilizzo ai fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata» per € 300.000 su ciascuno degli esercizi 2026 e 2027;

Preso atto che la l.r. 31 dicembre 2025, n. 21 «Bilancio di previsione 2026-2028» ha approvato l'incremento degli stanziamenti in conto capitale della Missione 18 «Relazioni con le altre auto-

nomie territoriali e locali», Programma 1 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» destinati ai contributi per il recupero dei beni confiscati che, con d.g.r. n. 5605 del 30 dicembre 2026, sono stati appostati al capitolo di spesa 7297;

Rilevato che gli interventi finanziabili con il capitolo 7297 sono investimenti ai sensi della l. 350/2003, art. 3, comma 18 e garantiscono l'incremento del valore del patrimonio pubblico;

Ritenuto, pertanto, di dover adeguare alle disposizioni della l.r. n. 21/2025, ed alle economie maturate sul capitolo, gli stanziamenti previsti dalla d.g.r. n. 5482/2025 a valere sul capitolo 7297, come di seguito riportati:

- € 1.798.721,86 sull'esercizio 2026,
- € 2.925.000,00 sull'esercizio 2027,
- € 1.500.000,00 sull'esercizio 2028;

Ritenuto di integrare i punti 6 e 7 del paragrafo 3 dell'allegato alla d.g.r. n. 5482/2025 specificando che le percentuali di contributo di cui all'art. 23, comma 9 bis della l.r. n. 17/2015 sono previste per i soli Comuni:

6. Per ciascun bene immobile, come inteso al punto 1. del presente paragrafo, il contributo regionale è concesso nel limite massimo di € 200.000,00. Ai sensi dell'art. 23, comma 9 bis della l.r. n. 17/2015, introdotto dall'articolo 5 della l.r. 7 agosto 2025 n. 13, per i contributi ai comuni, sono stabiliti i seguenti limiti percentuali sulla base della popolazione residente, risultante dall'ultimo dato ufficiale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica:

6. a) fino al 90% del costo complessivo, per i Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 28 sexies della l.r. n. 34/1978;

6. b) fino all'80% del costo complessivo, per i Comuni con popolazione residente compresa tra 5001 sino a e 7.000 abitanti;

6. c) fino al 60% del costo complessivo, per i Comuni con popolazione residente superiore ai 7.000 abitanti.

7. Per i beni il cui progetto di recupero sia di interesse sovracomunale per destinazione/fruitori/servizi il limite massimo di contributo è di € 250.000,00 e, per i contributi ai Comuni, la percentuale di cui al precedente punto 6 è determinata in rapporto alla popolazione residente nel comune al quale il bene è stato trasferito.

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento concorre all'attuazione dell'Obiettivo strategico 2.5.3 «Valorizzare i beni confiscati, promuovere la legalità e la cultura della sicurezza», identificato nel Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 42 del 20 giugno 2023;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013, concernenti gli obblighi di pubblicazione a carico delle pubbliche amministrazioni;

A votazione unanime, espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di adeguare, alle disposizioni della l.r. 21/2025 ed alle economie maturate sul capitolo, gli stanziamenti previsti dalla d.g.r. 5482/2025 a valere sul capitolo 7297, come di seguito riportati:

- € 1.798.721,86 sull'esercizio 2026,
- € 2.925.000,00 sull'esercizio 2027,
- € 1.500.000,00 sull'esercizio 2028;

2. di integrare i punti 6 e 7 del paragrafo 3 dell'allegato alla d.g.r. n. 5482/2025 nel seguente modo:

6. Per ciascun bene immobile, come inteso al punto 1. del presente paragrafo, il contributo regionale è concesso nel limite massimo di € 200.000,00. Ai sensi dell'art. 23, comma 9 bis della l.r. n. 17/2015, introdotto dall'articolo 5 della l.r. 7 agosto 2025 n. 13, per i contributi ai Comuni, sono stabiliti i seguenti limiti percentuali sulla base della popolazione residente, risultante dall'ultimo dato ufficiale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica:

6. a) fino al 90% del costo complessivo, per i Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 28 sexies della l.r. n. 34/1978;

6. b) fino all'80% del costo complessivo, per i Comuni con popolazione residente compresa tra 5001 sino a e 7.000 abitanti;

6. c) fino al 60% del costo complessivo, per i Comuni con popolazione residente superiore ai 7.000 abitanti.

7. Per i beni il cui progetto di recupero sia di interesse sovracomunale per destinazione/fruitori/servizi il limite massimo di contributo è di € 250.000,00 e, per i contributi ai Comuni, la

percentuale di cui al precedente punto 6 è determinata in rapporto alla popolazione residente nel comune al quale il bene è stato trasferito.

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, in attuazione degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013, concernenti gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL).

Il segretario: Fabrizio De Vecchi